

Delibera

1. Di approvare i criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli Enti Locali in materia commerciale di cui all'art. 3 l.r. 14/99 e successive modifiche e integrazioni di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

•

**CRITERI URBANISTICI PER L'ATTIVITÀ
DI PIANIFICAZIONE E DI GESTIONE
DEGLI ENTI LOCALI IN MATERIA COMMERCIALE**

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
2. Piano Regolatore Generale
 - Indagini conoscitive di carattere urbanistico-territoriale e commerciale con le conseguenti scelte localizzative
 - Disciplina delle destinazioni d'uso
 - Adeguamento degli strumenti urbanistici generali
3. Rapporti con gli strumenti di programmazione integrata e negoziata
4. Correlazione dei procedimenti

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

L'art. 3 della l. 1/2000 al comma 26, elenca, tra i contenuti indispensabili di PTCP, oltre al programma per le infrastrutture della mobilità, alle linee di intervento per gli aspetti di difesa idrogeologica e al tema del paesaggio, l'indicazione delle vocazioni generali del territorio con riguardo agli ambiti di area vasta e, al comma 27, come contenuti «ulteriori», l'individuazione di aree da destinare al soddisfacimento di specifici bisogni non risolvibili su scala comunale.

Con le successive Deliberazioni di Giunta regionale, la n. 49509 del 7 Aprile 2000 «Linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'art. 3, comma 39, della l.r. 1/2000» e la n. 7582 del 21 dicembre 2001 «Documento Integrativo alle Linee generali di assetto del territorio lombardo» vengono articolati quei contenuti che la legge 1/2000 genericamente definiva, nonché le modalità del processo di aggiornamento del Piano.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di interrelazione con il tema del commercio e, fermo restando i contenuti indispensabili del comma 26 sopracitato, gli elementi che per il loro carattere di indirizzo strategico sono da considerare tra quelli strutturanti il Piano, vi è la metodologia per l'individuazione della domanda sovralocale. Questo aspetto riguarda in particolare il tema della localizzazione di quegli insediamenti che per dimensione, destinazione funzionale, quantità, influenza dei bacini di utenza sovracomunale, accessibilità, elevata concentrazione di presenze, determinano forti impatti sul territorio e sono da considerarsi di natura sovralocale.

Pertanto al PTCP, di cui si ribadisce la natura di strumento di indirizzo e di coordinamento, spetta definire il quadro delle precondizioni per la localizzazione di tali insediamenti.

Anche in accordo con quanto definito dal Programma Triennale, è dunque opportuno che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale fornisca, sulla base delle scelte operate per i sistemi dell'assetto idrogeologico, delle infrastrutture per la mobilità e del paesaggio, (l.r. 1/2000) e degli ulteriori sistemi indagati della rete ecologica, dell'agricoltura e delle attività produttive (d.g.r. 49509/2000 e d.g.r. 7582/2001) quegli indirizzi e quegli approfondimenti che consentano alla Provincia di mettere in atto politiche di controllo degli impatti territoriali, sociali e commerciali dovuti all'eventuale localizzazione di grandi strutture di vendita.

In sintonia con quanto già definito negli Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale e con gli «Elementi fondamentali di assetto del territorio» d.g.r. dicembre 2001 par. 1.1, punto 3, dovrà essere tenuto conto degli aspetti relativi all'accessibilità col mezzo privato e configurarsi come quadro descrittivo della dotazione di nodi ad alta accessibilità e della disponibilità di aree per funzioni ad alta concentrazione di presenze.

A titolo esemplificativo si riporta qui di seguito un elenco dei contenuti di dettaglio che potranno essere sviluppati dalle Province nella fase degli ulteriori approfondimenti:

- individuazione dei comparti territoriali idonei per essere

(BUR20040119)

D.g.r. 18 dicembre 2003 - n. 7/15716

Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005: modalità applicative e criteri urbanistici per l'attività di pianificazione di gestione degli enti locali in materia commerciale (L.r. 23 luglio 1999 n. 14) Rif. Obb. Sp. 10.1.3 Piano Territoriale Regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 18 marzo 1997 n. 59»;

Vista la legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 ed in particolare l'art. 3 commi 1 e 2 come modificato dalla l.r. n. 15/02 che prevede che la Giunta Regionale approvi gli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale, a seguito dell'approvazione del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale e degli indirizzi generali per la programmazione urbanistica del Settore Commerciale da parte del Consiglio Regionale;

Considerato che l'applicazione dei criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e gestione degli Enti locali in materia commerciale rientra negli obiettivi del PRS e del DPEFR 2003-05 con specifico riferimento all'obiettivo 10.1 «Riforma urbanistica e adeguamento della pianificazione territoriale e paesistica», dell'obiettivo specifico 10.1.3 «Piano Territoriale Regionale» e dell'obiettivo gestionale 10.1.3.1. «Espressione di parere regionale su Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale e su piani e progetti a valenza territoriale»;

Visto il Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003-2005 e indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'art. 3 della l.r. n. 14/99, approvati con d.c.r. VII/871 del 30 luglio 2003;

Vista in particolare la norma transitoria del capitolo 6 - Indirizzi per la regolamentazione gestionale del settore commerciale -, la quale prevede che fino all'approvazione da parte della Giunta Regionale dei provvedimenti attuativi del Programma restano in vigore le disposizioni contenute nel Regolamento n. 3 del 21 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

interessati dalla localizzazione dei nuovi insediamenti commerciali e dei poli commerciali extra o per urbani (parchi commerciali);

- indicazioni circa le priorità di insediamento della grande distribuzione nelle diverse parti del territorio in coerenza con gli indirizzi di cui al paragrafo 4.2 «Articolazione territoriale ed indirizzi specifici» del Programma Triennale ed in rapporto agli obiettivi di presenza e sviluppo di cui al paragrafo 5.4. del citato Programma;

- eventuale individuazione di bacini commerciali di livello sub provinciale sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta commerciale, al fine di orientare in modo congruente con le diverse caratteristiche del territorio, lo sviluppo della rete commerciale.

Successive specificazioni analitiche e di sintesi, necessarie a individuare eventuali scelte localizzative potranno essere sviluppate in appositi piani di settore, in coerenza con quanto definito nella d.g.r. 21 dicembre 2001, n. 7582 sul processo di aggiornamento del PTCP.

Nel caso in cui tale piano di settore si configuri come approfondimento, specificazione o integrazione dei criteri contenuti nel PTCP, questo può essere adottato dalla Provincia come strumento attuativo del PTCP, viceversa, nel caso in cui operi scelte localizzative che contrastino con il sistema degli indirizzi di PTCP, si rende necessaria la procedura di variante.

La variante che si renderà necessaria potrà essere generale o di ambito a seconda che le scelte effettuate mettano in discussione principi di interesse generale espressi dai criteri del PTCP o aspetti locali.

2. Piano Regolatore Generale

Indagini conoscitive di carattere urbanistico-territoriale e commerciale con le conseguenti scelte localizzative

Ai fini della individuazione delle aree idonee ad ospitare insediamenti commerciali gli strumenti urbanistici comunali sono supportati da una ricognizione della struttura distribuita presente nel territorio comunale, con i necessari riferimenti anche ad una visione sovracomunale, con la valutazione degli aspetti critici esistenti e la conseguente individuazione delle più opportune linee di sviluppo urbanistico della rete commerciale locale.

Le indagini conoscitive di carattere urbanistico-territoriale e commerciale, da predisporre ai fini del necessario adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici generali, sono articolate con riferimento ai seguenti contesti territoriali.

a) Il contesto urbano comunale:

- analisi della domanda commerciale comunale mediante appropriate indagini sulla popolazione residente e la popolazione fluttuante, quali turisti, pendolari e simili, sulla relativa composizione (età, condizione socio-economica, composizione professionale e altro) e valutazione dell'incidenza della componente gravitazionale attratta o rivolta all'esterno del territorio comunale;
- analisi dell'offerta globale del settore commerciale riferita alle categorie delle strutture di vendita previste dal d.lgs. n. 114/1998 e formulata esaminando la distribuzione nel territorio comunale degli esercizi commerciali, la loro funzionalità urbanistica, le tipologie localizzative;
- esame delle tendenze evolutive nella localizzazione degli esercizi commerciali, riferite almeno all'ultimo decennio, e valutazione delle conseguenti ricadute sull'offerta commerciale al dettaglio necessaria per un conveniente assetto urbanistico comunale e dei diversi quartieri;
- confronto tra la domanda e l'offerta commerciale;
- indagini sulle caratteristiche della viabilità urbana, in accordo con il Piano urbano del traffico, dei flussi origine-destinazione e verifica dei livelli di soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico, in relazione alla tematica commerciale.

Le suddette indagini sono riferite all'intero territorio comunale, eventualmente suddiviso in ambiti o settori urbani, secondo livelli di approfondimento dipendenti dalla soglia demografica del comune e/o dall'appartenenza ad aree ad elevata concentrazione di attività economiche e di insediamenti residenziali.

b) Il contesto territoriale sovracomunale:

- nel caso di previsioni di grandi strutture di vendita, le

indagini conoscitive sono estese a livello sovracomunale, con particolare riferimento alla verifica della presenza di grandi strutture di vendita o di centri commerciali localizzati o previsti nelle aree di gravitazione dei suddetti insediamenti programmati;

- l'indagine sulla rete viaria, sulle caratteristiche dei flussi di traffico (matrice origine-destinazione) e di attraversamento del contesto urbano, sull'accessibilità ai vari settori urbani deve documentare, ricorrendo eventualmente a modelli matematici di simulazione, sia lo stato di criticità della rete infrastrutturale esistente, sia l'incidenza sulla stessa rete dell'indotto derivante dagli insediamenti programmati;
- deve inoltre essere evidenziato il livello di accessibilità derivante dai servizi pubblici di trasporto.

Sulla base delle indagini condotte, di cui viene dato riscontro negli elaborati dello strumento urbanistico, si procede alla definizione delle conseguenti politiche di assetto urbanistico per il settore commerciale, in debito raccordo con le più generali scelte di sviluppo e in conformità agli «Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale» approvati con la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/871 del 30 luglio 2003.

In particolare, si sottolinea la stretta attinenza tra la programmazione del settore commerciale e il Piano dei servizi ex art. 7 della l.r. n. 1 del 15 gennaio 2001.

Richiamando in proposito i «Criteri orientativi per la redazione del Piano dei servizi», approvati con delibera g.r.L. n. 7/7586 del 21 dicembre 2001 (cfr. in particolare, parte III, paragrafo 1, sub punto c), si precisa che le previsioni del Piano dei Servizi, essendo improntate per legge a criteri di potenziale sovracomunalità, possono costituire momento di preventiva definizione di indirizzi concordati con i Comuni limitrofi.

La realizzazione di grandi strutture di vendita va esclusa in ambiti di tutela paesistico ambientale quali i parchi naturali regionali, le riserve naturali regionali, i monumenti naturali e i parchi locali di interesse sovracomunale, salvo particolari eccezioni eventualmente contemplate dai Piani territoriali di coordinamento provinciali; per quanto riguarda gli insediamenti esistenti, sono assentibili unicamente ampliamenti nella misura massima del 20% della superficie di vendita salva diversa previsione contenuta in P.T.C. di parco ovvero in specifiche leggi regionali o nazionali.

Gli insediamenti eventualmente già previsti negli strumenti urbanistici comunali vigenti interessanti i predetti ambiti tutelati sono assoggettati a pianificazione attuativa di interesse sovracomunale.

Disciplina delle destinazioni d'uso

Le previsioni di carattere commerciale sono classificate negli strumenti urbanistici comunali (generali ed attuativi) con riferimento alle diverse tipologie distributive definite dall'art. 4 del d.lgs. n. 114/1998, e precisamente:

- esercizi di vicinato:
 - superficie di vendita non superiore a:
 - 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
 - 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
- medie strutture di vendita:
 - superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a:
 - 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
 - 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
- grandi strutture di vendita:
 - superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita.
- centro commerciale:
 - una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è la somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Le disposizioni relative alle grandi e medie strutture di ven-

dita si applicano anche agli esercizi commerciali classificabili come «centri commerciali», aventi le dimensioni complessive della grande e media struttura di vendita.

La specifica previsione commerciale, secondo le categorie delle strutture di vendita sopra richiamate, costituisce condizione necessaria per il rilascio degli atti abilitativi urbanistico-edilizi e commerciali; la generica previsione commerciale, senza specificazione della tipologia di struttura, ammette esclusivamente gli esercizi di vicinato come sopra definiti.

Adeguamento degli strumenti urbanistici generali

I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici generali ai presenti criteri in conformità agli «Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale» e in coerenza con il «Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale» approvati con la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/871 del 30 luglio 2003, nell'ambito di una revisione generale dello strumento stesso ovvero di una variante parziale utilizzando, per quanto possibile, i disposti della l.r. n. 23/1997, concernenti le c.d. «varianti semplificate», che prevedono procedure di livello comunale per l'approvazione della variante urbanistica; si precisa, in particolare, che la semplice specificazione della destinazione d'uso di aree o di edifici a media o grande struttura di vendita, purché già ricompresi in zone omogenee in cui la destinazione funzionale è comunque ammessa, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, lett. i), della l.r. n. 23/1997.

La scheda informativa prevista dall'art. 3, comma 1, l.r. n. 23/1997 deve specificare, tra le varie indicazioni da essa richieste, che la variante è assunta per l'adeguamento alla disciplina commerciale, inserendo tale precisazione nel punto 2.) della scheda stessa sotto le voci «Descrizione sintetica della variante» e «Riferimenti normativi» con la denominazione «Variante di adeguamento alla disciplina commerciale».

Qualora non ci si avvalga della procedura semplificata sopra richiamata, le varianti di adeguamento sono approvate con la procedura di cui all'art. 3, commi da 14 a 21, della l.r. n. 1/2000, se il comune appartiene a una provincia dotata di Piano territoriale di coordinamento vigente, diversamente con la procedura di cui all'art. 27 della l.r. n. 51/1975.

Per i comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all'entrata in vigore della l.r. n. 51/1975 trova applicazione la speciale disciplina procedurale dettata dall'art. 9 bis della l.r. n. 1/2001, aggiunto dalla l.r. n. 14/2003.

In ogni caso, alla variante di adeguamento, in aggiunta alla documentazione tecnica prevista per le varianti urbanistiche dalla deliberazione g.r. 14 giugno 1999, n. 6/43617, come modificata e integrata con deliberazione g.r. 13 settembre 1999, n. 6/45075, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 30 settembre 1999, 2° Supplemento Straordinario al n. 39, devono essere allegati:

a) una tavola di azionamento del P.R.G. recante la puntuale perimetrazione e identificazione:

1. delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, esistenti all'interno del territorio comunale;
2. delle grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali, già previsti dal vigente P.R.G. e riconfermati dalla variante di adeguamento;
3. delle nuove previsioni di grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali.

b) una tabella contenente i seguenti elementi descrittivi delle strutture distributive come sopra individuate: superficie complessiva del comparto (comprensiva di spazi pubblici e privati), SLP complessiva; inoltre per le strutture commerciali esistenti o in corso di realizzazione: denominazione dell'esercizio commerciale, superficie di vendita articolata per categorie merceologiche, dotazione di parcheggi d'uso pubblico espressa in mq e in posti auto.

3. Rapporti con gli strumenti di programmazione integrata e negoziata

Al fine di favorire processi di riqualificazione del territorio e di evitare la creazione di luoghi monofunzionali, vanno favoriti gli insediamenti commerciali nell'ambito di programmi complessi che prevedano l'integrazione della funzione commerciale con altre funzioni, quali le attività di servizio pubbliche e private, le attrezzature collettive direzionali, ricreative, ricettive, sportive, culturali, la residenza e simili.

Per il perseguimento di dette finalità, la realizzazione di in-

sediamenti in tutto o in parte a funzione commerciale può essere prevista in sede di programmi integrati di intervento o di programmi di recupero urbano, di cui alla l.r. n. 9/1999, o nell'ambito di strumenti di programmazione complessa ed integrata a qualsiasi titolo denominati, quali PRUSST, accordi di programma, programmi di riqualificazione urbana ed altri.

Nei casi di cui al presente capitolo, la valutazione della conformità del programma proposto sotto l'aspetto territoriale-commerciale si effettua sulla base della disciplina attuativa del Programma triennale, nonché dei presenti criteri, compatibilmente con gli elementi di specificità della relativa disciplina di riferimento.

L'approvazione degli strumenti di programmazione integrata e negoziata, avvenuta mediante accordo di programma introduttivo di variazione della strumentazione urbanistica generale dei Comuni, costituisce (per la parte variata) atto di adeguamento alla disciplina commerciale.

4. Correlazione dei procedimenti

Il procedimento di autorizzazione all'apertura di esercizi di vicinato o di medie strutture di vendita è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio. Nei casi in cui per l'apertura di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. n. 22/1999, alla comunicazione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 114/1998 va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall'art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001.

Nei casi in cui per l'apertura di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. n. 22/99, alla richiesta di autorizzazione di esercizio va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall'art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001.

Qualora non ci si avvalga della facoltà di D.I.A., contestualmente alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del d.lgs. n. 114/1998, va presentata istanza per il rilascio del permesso di costruire richiesto per la realizzazione delle opere edilizie necessarie, allegando il progetto e l'ulteriore necessaria documentazione; in tal caso:

- nel rispetto delle procedure indicate dall'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, il permesso di costruire è rilasciato negli stessi termini di tempo previsti per l'autorizzazione commerciale. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà di intervento sostitutivo di cui all'art. 21 del predetto d.P.R. n. 380;

- l'autorizzazione commerciale e il permesso di costruire sono contenuti in unico atto;

- l'autorizzazione commerciale, nel caso produca effetti anche di permesso di costruire, va sottoscritta dal responsabile della struttura tecnica cui compete firmare il permesso di costruire: in caso la struttura comunale che si occupa di commercio e quella che si occupa di edilizia siano distinte, l'atto va sottoscritto congiuntamente dai responsabili delle due strutture, se del caso anche a seguito di conferenza dei servizi interna all'ente, ossia tra le competenti strutture comunali.

Qualora l'intervento interessi aree paesaggisticamente vincolate, l'autorizzazione di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 490/1999, di competenza comunale, in base alla l.r. n. 18/1997, viene richiesta congiuntamente all'istanza di autorizzazione commerciale e rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale, rispettando, comunque, le specifiche procedure di cui all'art. 5 della predetta l.r. n. 18 e i criteri regionali contenuti nella deliberazione g.r. n. 6/30194 del 25 luglio 1997 (in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 17 ottobre 1997, 3° Supplemento Ordinario al n. 42); in particolare il parere ambientale, distinto da quello urbanistico, è espresso dalla Commissione edilizia, integrata ai sensi del comma 1 del medesimo art. 5 della l.r. n. 18/1997, secondo le particolari modalità contemplate dal comma 2 dello stesso art. 5, l'atto autorizzatorio commerciale con valenza paesistica viene poi inviato, unitamente al parere della Commissione edilizia e alla relazione degli esperti ambientali, alla competente Sovrintendenza ai fini dell'eventuale esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 151, comma 4, d.lgs. n. 490/1999.

Qualora l'intervento interessi aree non specificamente vincolate ai sensi del d.lgs. 490/99 occorre, in base alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale e tenuto conto delle «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» (ap-

provate con d.g.r. 8 novembre 2002 n. 7/11045), che i progetti siano accompagnati da una relazione paesistica.

Tale relazione, redatta dal proponente l'intervento, deve dar conto sia delle analisi che delle valutazioni che hanno portato alla individuazione della sensibilità del sito, inteso come ambito territoriale complessivamente interessato dalle opere proposte, e del grado di incidenza del progetto dai quali deve derivare il livello d'impatto paesistico stimato dal proponente, che potrà anche proporre eventuali misure mitigative-correttive del progetto al fine di ridurne l'impatto.

Qualora l'area di intervento intrattenga stretti rapporti con ambiti od elementi paesistici significativi già evidenziati a livello regionale (P.T.P.R.), le valutazioni sulla sensibilità del sito dovranno necessariamente tenerne conto ed indagarne attentamente le conseguenze. Ai fini dell'incidenza paesistica del progetto andranno invece tenute sempre presenti le indicazioni fornite dagli «Indirizzi di tutela» del Piano paesistico, tanto più pregnanti quanto più il sito risulti partecipare ad unità tipologiche di paesaggio più sensibili o ad ambiti ed elementi di rilevanza regionale.

Nei casi in cui l'intervento edilizio necessiti di preventivo piano attuativo l'avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Eventuali ulteriori casi di deroga al criterio della contestualità dei procedimenti sono oggetto di espressa individuazione nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio; in tali casi la verifica di ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione commerciale è limitata ai profili di compatibilità localizzativa e dimensionale della struttura commerciale e non pregiudicano al di fuori di tali profili le verifiche da effettuarsi nell'ambito del procedimento di natura urbanistico-edilizia.

La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 114/1998.

Il principio di contestualità, ai fini dell'insediamento di medie e grandi strutture di vendita, è derogabile in caso di strumenti attuativi già approvati alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale n. 3/2000 (9 agosto 2000), relativamente ai quali il rilascio del permesso di costruire costituente, ai sensi delle vigenti disposizioni, atto dovuto per l'amministrazione comunale, nonché l'inizio dei lavori a seguito a D.I.A., sono ammissibili anche anticipatamente al rilascio della corrispondente autorizzazione di esercizio. Nei medesimi casi si intende altresì assolto l'obbligo di adeguamento di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 114/1998, qualora l'adeguamento stesso non sia già intervenuto e inoltre non deve essere garantita la dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio di grandi strutture di vendita stabilita dall'art. 4, comma 5, della l.r. n. 14/1999.

a seguito dell'accettazione delle tariffe stabilite, a praticare effettivamente rette al netto del finanziamento riconosciuto;

5. di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui all'allegato A della d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925;

6. di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

7. di stabilire che l'Azienda Sanitarie Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

8. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

9. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.